

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 21 maggio 2026

D.g.r. 18 maggio 2026 - n. XII/6181
Recepimento del decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2026 recante «Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola» (GU n.81 del 8 aprile 2026), ed applicazione agli enti accreditati in Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi e al lavoro

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le principali norme regionali in materia di accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e si definiscono le modalità e i criteri per l'accreditamento;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 25 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e l'art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l'accreditamento, la sospensione e la revoca;
- la d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696 recante «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro - Revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021» ed in particolare:
 - l'Allegato 1 recante «Requisiti e le procedure di accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro» che al punto C).1 stabilisce che i locali delle sedi accreditate in cui il servizio è erogato, e gli eventuali ulteriori spazi utilizzati, devono essere conformi alla normativa vigente in materia di antincendio, con specifico riferimento all'attività svolta in ciascuna sede accreditata»;
- il d.d.u.o.3 ottobre 2022, n.14056 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022», ed in particolare il punto 2.2 dell'allegato 1, che per ciascuna sede che si intende accreditare, all'atto dell'iscrizione all'Albo regionale, il legale rappresentante è tenuto a presentare, tramite la piattaforma SIUO, una autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.28 dicembre 2000 n.445, concernente, tra le altre, il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza;
- il d.d.u.o.25 ottobre 2022, n.15225 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022» ed in particolare il punto 3.2 dell'allegato 1 relativo alla normativa in materia di igiene e sicurezza;
- il d.d.u.o.28 ottobre 2022, n.15516 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022» ed in particolare il punto 3.2 dell'allegato 1 relativo alla normativa in materia di igiene e sicurezza;
- la d.g.r. n. 5964 del 7 aprile 2026 «Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli enti accreditati alla formazione»;

Viste le principali normative statali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi lavoro:

- il d.lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- il d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, e s.m.i., «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ed in particolare l'Allegato 1 «Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di pre-

venzione incendi»;

- la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» - pubblicato in GU - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2023, ed in particolare quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5, che introduce nel novero delle strutture per le quali viene prorogato al 31 dicembre 2024 l'adeguamento alla normativa antincendio, anche le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché le Fondazioni ITS Academy;
- la legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» - pubblicato in GU - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2025 -, ed in particolare i seguenti commi aggiunti all'articolo 5 del predetto decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202:
 - il comma 4-ter, lettere a) e c), che differisce al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy;
 - il comma 4-quater, che sancisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del merito e il Ministro dell'Università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;

Dato atto che, in applicazione della sopracitata normativa statale Regione Lombardia ha adottato i seguenti atti, integralmente riportati:

- d.d.u.o. 2 marzo 2023, n. 2949, «Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio approvato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative»;
- d.g.r. 16 giugno 2025, n. 4573 «Disposizioni relative all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi da parte degli operatori pubblici e privati accreditati, ai sensi della d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696, per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro e recepimento della legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202» con la quale, tra l'altro:
 - sono stati recepiti il comma 4-ter e il comma 4-quater, integrati dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202;
 - ha evidenziato che, fatta salva la non assoggettabilità alla normativa vigente in materia antincendio, gli enti accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi e al lavoro rientrano nel campo di applicazione del d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, e s.m.i., nei casi specificatamente contemplati nell'allegato 1 al d.p.r. stesso;
 - ha stabilito che - nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 4-quater dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 - la documentazione da produrre a Regione Lombardia a comprova della effettiva adozione di misure gestionali di mitigazione del rischio sino al completamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio vigente, per ognuna delle strutture e delle sedi accreditate, è costituita da attestazione asseverata redatta da un tecnico specializzato in normativa antincendio che espliciti le azioni introdotte a garanzia dei percorsi e degli utenti della struttura e della sede e dal piano di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), ai sensi del d.m. 3 agosto 2015;

Atteso che in data 31 marzo 2026 il Ministro dell'Interno con proprio decreto «*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola*» (GU n.81 del 8 aprile 2026) ha disposto:

- le modalità di attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;
- le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;

ed ha inoltre stabilito che gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola si adeguino entro 9 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, avvenuta in data 8 aprile 2026;

Valutato che la data di scadenza per l'avvio delle procedure di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è pertanto fissata all'8 gennaio 2027;

Ravvisata, pertanto la necessità di integrare, conseguentemente, il disposto di cui alla d.g.r. 16 giugno 2025, n. 4573, sia per quanto concerne le modalità di attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi sia per quanto concerne le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, applicando le medesime disposizioni anche per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro in quanto assoggettati alla medesima disciplina;

Dato atto che:

- la d.g.r. 4573/2025 aveva introdotto, in via transitoria, un sistema di misure gestionali di mitigazione del rischio incendio e di documentazione tecnica asseverata, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
- con l'adozione del decreto ministeriale 31 marzo 2026 viene ora definito un quadro normativo completo e uniforme a livello nazionale, che stabilisce modalità operative, scadenze temporali certe e misure gestionali standardizzate fino al completamento degli interventi di adeguamento;

Evidenziato in particolare che il presente provvedimento:

- dà attuazione, nell'ordinamento regionale, al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2026 recante «*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola*», integrando e completando quanto già disposto dalla d.g.r. n. 4573/2025;
- estende espressamente, in virtù di quanto già disposto nella d.g.r. n. 4573/2025, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale sopra citato anche agli enti accreditati in Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro in quanto i locali utilizzati, al pari dei locali utilizzati per i servizi scolastici, rientrano a tutti gli effetti nella nozione di edifici e locali definiti «luogo di lavoro»;
- l'integrazione delle tempistiche e della documentazione richiesta dal d.m. 31 marzo 2026 fa in ogni caso salve tutte le altre disposizioni presenti nella d.g.r. 4573/2025, con particolare riferimento al termine ultimo per l'adozione del certificato prevenzione incendi e all'obbligo di provvedere all'individuazione di una sede temporanea per l'esercizio delle attività erogate in accreditamento in sedi sospese per mancato adeguamento alla normativa antincendio entro i termini previsti;

Valutata, con riferimento all'ultimo punto del paragrafo precedente:

- l'esigenza di garantire il corretto coordinamento, il funzionamento e gestione delle attività formative e dei servizi al lavoro erogati all'utenza;
- la necessità di fornire tempi certi agli operatori accreditati al fine di provvedere alle corrette comunicazioni all'utenza circa la sede di erogazione dei servizi;
- la necessità, per gli utenti, di conoscere la sede effettiva di erogazione dei servizi;

Ritenuto pertanto congruo con le finalità pubbliche dei servizi erogati, e tenute in considerazione le scadenze dettate dal Ministero, procedere a fissare, per tutti le sedi per le quali si prospetta la mancata ottemperanza entro i termini fissati dal d.m. 31 marzo 2026, le seguenti date inderogabili di presentazione sul Siste-

ma informativo regionale SIUO delle richieste di autorizzazione di sede temporanea per inagibilità dei locali:

- primo settembre 2026 per tutti gli enti che non potranno ottemperare a quanto disposto per gli adempimenti in scadenza l'8 gennaio 2027;
- primo settembre 2027 per tutti gli enti che non potranno ottemperare a quanto disposto per gli adempimenti in scadenza il 31 dicembre 2027;

Ritenuto provvedere ad aggiornare le modalità di attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi sia per quanto concerne le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per i servizi al lavoro;

Visto l'allegato tecnico predisposto dagli uffici «*Recepimento delle disposizioni di cui al d.m. 31 marzo 2026 recante «Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola»* (GU n.81 del 8 aprile 2026)» parte integrante del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire integralmente le disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2026 recante «*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola*» (GU n. 81 del 8 aprile 2026), provvedendo ad aggiornare la data di scadenza per l'avvio delle procedure di adeguamento alla normativa antincendio all'8 gennaio 2027;

2. di approvare, conseguentemente, l'allegato tecnico «*recepimento delle disposizioni di cui al d.m. 31 marzo 2026 recante «Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola»*» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di confermare che gli enti accreditati da Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. 6696/2022 per l'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di confermare che l'integrazione delle tempistiche e della documentazione richiesta dal d.m. 31 marzo 2026 approvata con il presente atto fa in ogni caso salve tutte le altre disposizioni presenti nella d.g.r. 4573/2025, con particolare riferimento al termine ultimo per l'adozione del certificato prevenzione incendi e all'obbligo di provvedere all'individuazione di una sede temporanea per l'esercizio delle attività erogate in accreditamento in sedi sospese per mancato adeguamento alla normativa antincendio entro i termini previsti;

5. di fissare per tutte le sedi per le quali si prospetta la mancata ottemperanza entro i termini fissati dal d.m. 31 marzo 2026, le seguenti date inderogabili di presentazione sul Sistema informativo regionale SIUO delle richieste di autorizzazione di sede temporanea per inagibilità dei locali:

- primo settembre 2026 per tutti gli enti che non potranno ottemperare a quanto disposto per gli adempimenti in scadenza l'8 gennaio 2027;
- primo settembre 2027 per tutti gli enti che non potranno ottemperare a quanto disposto per gli adempimenti in scadenza il 31 dicembre 2027;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, formazione e lavoro.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato A**Recepimento delle disposizioni di cui al DM 31 marzo 2026 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola" (GU n.81 del 8-4-2026)****Art. 1 Campo di applicazione**

Gli spazi adibiti all'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro, tra i cui locali, siti anche all'interno di immobili, e compresi gli edifici e locali adibiti a scuola rientrano pienamente nella definizione di luogo di lavoro al D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano pertanto a tutti gli enti accreditati servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro ai sensi della DGR 6696/2022.

La presente disciplina:

- recepisce integralmente le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2026 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola" (GU n.81 del 8-4-2026), provvedendo ad aggiornare la data di scadenza per l'avvio delle procedure di adeguamento alla normativa antincendio al 8 gennaio 2027 e ad integrare l'elenco della documentazione a corredo richiesta;
- fa salva ogni altra disposizione di cui alla DGR n. 4573/2025.

Art. 2 Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali adibiti all'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro, nonché per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti locali adibiti all'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro, unitamente agli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) entro l'**8 gennaio 2027**, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992:

7.0 (generalità);

7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);

8 (sistemi di allarme);

9.2 (estintori);

10 (segnaletica di sicurezza);

12 (norme di esercizio);

b) entro il **31 dicembre 2027**, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente articolo sono effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.p.r. 151/11.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, **resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro l'8 gennaio 2027**, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a:

S.10.4 (soluzioni progettuali);

S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica);

S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio);

S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio);

V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);

segnaletica di sicurezza ove prevista;

livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Art. 3 Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per i locali adibiti all'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro nonché per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, tutti gli operatori accreditati responsabili delle sedi non conformi alla normativa antincendio, come per le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell'ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

- a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
- c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
- d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
- e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
- g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Art. 4 Mantenimento dei requisiti di accreditamento per l'annualità 2027 e 2028

Per l'annualità 2027 non sarà possibile presentare le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti qualora:

- **non sia stata presentata**, entro l'**8 gennaio 2027**, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992:

- 7.0 (generalità);
- 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- 8 (sistemi di allarme);
- 9.2 (estintori);
- 10 (segnaletica di sicurezza);
- 12 (norme di esercizio);

e contestualmente non sia stato adottato, entro l'**8 gennaio 2027**, un piano di mitigazione del rischio incendio coerente con le misure gestionali previste dal presente allegato;

oppure, in alternativa

- non sia stata presentata sul portale SIUO entro il **primo settembre 2026**, per ciascuna sede per la quale non si potrà ottemperare a quanto disposto per gli adempimenti in scadenza l' 8 gennaio 2027, richiesta di autorizzazione di sede temporanea per inagibilità dei locali;

Per l'annualità 2028 non sarà possibile presentare le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti qualora:

- non sia stato ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi entro il **31 dicembre 2027**;

oppure, in alternativa

- non sia stata presentata sul portale SIUO entro il **primo settembre 2027**, per ciascuna sede per la quale non si potrà ottemperare a quanto disposto per gli adempimenti in scadenza il 31 dicembre 2027, richiesta di autorizzazione di sede temporanea per inagibilità dei locali;

La mancata presentazione della dichiarazione di mantenimento dei requisiti comporta l'applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 5964 del 7/04/2026 s.m.i.